

CONVENZIONE

CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE E GESTIONE IN PARTENARIATO CON LA SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA NORD OVEST DI SPORTELLI DI ASCOLTO E ORIENTAMENTO E PROMOZIONE PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE "IMPRONTE" (CODICE CIG B6EDEF2A95)

TRA

La **SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA NORD OVEST** (di seguito "SdS"), con sede legale in Via Gramsci, 561 - 50019 - Sesto Fiorentino (FI), CF/P. IVA 05517820485, nella persona del suo Direttore, dott. Andrea Francalanci, nominato con il decreto del Presidente della Società della Salute n. 2/2020 e n. 1/2025, domiciliato per la carica presso la sede legale della SdS, il quale interviene, stipula e agisce non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della SdS e delegato alla stipula del presente atto con autorizzazione dell'Assemblea dei Soci n. 1/2025, in qualità di soggetto attuatore del progetto "Sportelli di ascolto, orientamento e promozione finalizzati all'implementazione del centro per le famiglie "Impronte" della zona Fiorentina Nord Ovest"

E

gli Enti del Terzo Settore (E.T.S.) denominati:

ASSOCIAZIONE LE CASE ODV, con sede legale a Rufina (Firenze), via dei Fontarnieri 1, CF/P.IVA 94064330486, nella persona del suo legale rappresentante Ugo Biggeri, C.F. BGGGUO66B11D612Z, nato a Firenze il 11/02/1966,

GEFYRA – IL PONTE DEI BAMBINI APS, con sede legale a Prato, via dei Caselli 9, CF/P.IVA 92106230482, nella persona della sua legale rappresentante Chiara Gattolin, C.F. GTTCHR75H55D612J, nata a Firenze il 15/6/1975,

IL BINARIO GIAN GRUPPO ITALIANO AMICI DELLA NATURA APS, con sede legale a Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci 447, CF/P.IVA 94310220481, nella persona del suo legale rappresentante Marco Focacci, C.F. FCCMRC77L11D612R, nato a Firenze il 11/07/1977,

MACRAMÈ SCS, con sede legale a Campi Bisenzio, via Francesco Baracca 2/G, CF/P.IVA 05008260480, nella persona del suo rappresentante legale Alessandro Guarducci, C.F. GRDLSN72D612L, nato a Firenze, il 16/04/1972,

QUERCE IN FIORE APS, con sede legale a Sesto Fiorentino (Firenze), via Giulio Cesare 11, CF/P.IVA 94218100488, nella persona del suo legale rappresentante Marco Ulivi, C.F. LVUMRC77B01D612H, nato a Firenze il 1/01/1977,

SALE IN ZUCCA APS, con sede legale a Calenzano (Firenze), via del Molino 70, C.F./P.IVA 94195950483, in persona della legale rappresentante Barbara Zoppi, C.F. ZPPBBR73M57D612N, nata a Firenze il 17/08/1973,

LA MELAGRANA APS, con sede legale a Firenze, via di Torregalli 13, C.F./P.IVA 94209290488, in persona del legale rappresentante Stefano Vannini, C.F. VNNSFN85T16D612J, nato a Firenze il 16/12/1985,

CONSORZIO MARTIN LUTHER KING, con sede legale a Firenze, via Manzoni 21, C.F./P.IVA 06353000489, in persona del legale rappresentante Andrea Malpezzi, C.F. MLPNDR75E11D612V, nato a Firenze il 11/05/1975,

PREMESSO CHE

- con il provvedimento del Direttore n. 142/2024 è stato approvato l'avviso pubblico, e relativi allegati, per manifestazione di interesse da parte degli enti del Terzo settore disponibili alla coprogettazione finalizzata all'attivazione e alla gestione in partenariato di Sportelli di ascolto e orientamento e promozione per l'implementazione del Centro per le famiglie "Impronte";

- hanno presentato domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse gli Enti del Terzo Settore (E.T.S.) denominati: Associazione Le case ODV, Gefyra – Il ponte dei bambini APS, Il Binario Gian gruppo italiano amici della natura APS, Macramè SCS, Querce in fiore APS, Sale in zucca APS, La Melagrana APS, Consorzio Martin Luther King;

- il Direttore SdS, verificata la regolarità e tempestività della domanda, la documentazione inviata dai soggetti sopra elencati e il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 dell'Avviso ha ammesso tutti i soggetti sopraelencati alla coprogettazione (verbale di ammissione alla coprogettazione del 5.2.2025 a firma del Direttore SdS) ;

- a seguito degli incontri di coprogettazione è stato approvato il Piano Operativo e Budget di progetto che si allegano alla presente convenzione a farne parte integrante e sostanziale,

SI CONVIENE

Art. 1 – Oggetto

Oggetto della convenzione, sottoscritta fra le parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione del Piano Operativo e Budget di progetto allegato alla presente (Allegato n. 1), a farne parte integrante e sostanziale, condiviso tra le parti al termine del Tavolo di coprogettazione.

Con la sottoscrizione della presente convenzione i soggetti partner si impegnano affinché le attività coprogettate con la SdS siano svolte secondo le modalità convenute e per il periodo concordato. I

soggetti partner assumono inoltre l'impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie che saranno concordate nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico e dall'allegato Piano Operativo e Budget di progetto, nello spirito di collaborazione attivato con la coprogettazione e attraverso le seguenti azioni:

1) la formalizzazione della rete dei diversi partecipanti alla coprogettazione attraverso la costituzione di un Tavolo di collaborazione permanente, per il quale siano previsti incontri a cadenza almeno trimestrale, ove si collabori per le attività di orientamento e accoglienza delle famiglie e per il potenziamento delle risorse comunitarie;

2) la creazione di uno spazio virtuale che comprenda: una pagina interna al sito della SdS che rimandi, attraverso un *link*, ad un sito su piattaforma gratuita ed un profilo *Instagram*;

3) l'attivazione di sportelli diffusi sul territorio della zona con funzione di orientamento e sostegno nei contatti finalizzati all'accesso ai servizi socio-educativi, sanitari e socio-sanitari, ai servizi specializzati interni al Punto Famiglie relativi ad adozione affidato e vicinato solidale, a tutti i servizi di sostegno alla genitorialità e potenziamento delle risorse comunitarie offerti dagli enti coprogettanti (in particolare saranno attivi n. 5 Sportelli di accesso per la cittadinanza nella zona Fiorentina Nord Ovest e n. 1 Sportello a Firenze, presso Le Piagge).

Art. 2 – Finalità e obiettivi principali

Il progetto è volto all'attivazione e alla gestione di sportelli di ascolto e orientamento e promozione per l'implementazione del Centro per le famiglie "Impronte" con i seguenti:

- obiettivi di base

- promuovere la genitorialità e il ruolo sociale, educativo e di cura delle famiglie;
- sostenere e accompagnare il benessere delle relazioni familiari;
- rafforzare il ruolo e le competenze educative dei genitori;
- favorire un maggiore protagonismo delle famiglie e delle associazioni;

- obiettivi avanzati

- promuovere una cultura di sostegno dell'infanzia e delle famiglie;
- rafforzare le alleanze territoriali tra famiglie, associazioni, operatori della scuola, istituzioni e comunità locale;
- offrire una qualificazione del tempo libero e migliorare la fruizione dei servizi;
- contribuire al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel 5° Piano nazionale di azione infanzia e adolescenza (con riferimento alle aree dell'educazione, equità, *empowerment*) e all'implementazione del Sistema di garanzia europeo per bambini vulnerabili.

Art. 3 – Durata, eventuale proroga/rinnovo e modifica della convenzione

La durata della presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione digitale da parte dell'ultimo dei firmatari ed avrà durata di 15 mesi, salva eventuale proroga ai sensi di legge e/o rinnovo agli stessi patti e condizioni finalizzata alla completa realizzazione del progetto, da stabilirsi a mezzo di comunicazione PEC tra le parti.

Ogni qualvolta, entro tale data, venga riattivato il Tavolo di coprogettazione, la presente convenzione si ritiene automaticamente modificata secondo quanto definito, concordato e messo a verbale a seguito del Tavolo stesso.

Le parti si impegnano sin d'ora ad accettare senza alcuna riserva eventuali modifiche della convenzione o della durata della stessa, possibilità di rinnovo che dovessero rendersi necessarie in ragione di modifiche normative regionali o nazionali.

Art. 4 - Progettazione condivisa e modalità di direzione, gestione e organizzazione

Al fine di garantire il buon andamento del progetto, il monitoraggio delle attività oggetto della presente convenzione e il coordinamento delle medesime con gli obiettivi dell'Amministrazione, ciascuna partesì impegna a richiedere la ripresa del Tavolo di coprogettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie di intervento alla luce di modifiche/integrazioni della programmazione degli interventi.

All'interno del Tavolo vengono condivise la coprogettazione e le verifiche *in itinere* del progetto.

Eventuali variazioni progettuali dovranno essere oggetto di preventiva approvazione nell'ambito del Tavolo di coprogettazione.

La titolarità e la direzione del progetto rimangono in carico alla SdS.

Competono alla SdS le funzioni di indirizzo, pianificazione, verifica e controllo necessarie e opportune a garantire il rispetto della presente convenzione.

I soggetti partner della SdS assumono la responsabilità tecnica, organizzativa e gestionale del progetto.

Ciascun soggetto partner provvede alla gestione delle attività di cui alla presente convenzione con proprio personale dipendente e volontario e con proprie capacità organizzative.

I compiti e le attività oggetto della convenzione sono dettagliati nel Piano Operativo e Budget di progetto allegato come declinato all'interno del Tavolo di coprogettazione. I soggetti partner garantiscono che i dipendenti e i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie competenze tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività e che siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile contro terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del decreto legislativo n.

117/2017: gli oneri per tali assicurazioni sono riconosciuti tra i costi a rimborso di cui all'art. 7 del presente atto. Il personale risponde del proprio operato al soggetto partner che è ritenuto l'unico responsabile degli impegni e dei compiti assunti.

I soggetti partner restano responsabili dello svolgimento di tutte le attività che vengono realizzate avvalendosi anche di terzi e la SdS non assume responsabilità conseguenti ai rapporti con i loro fornitori, prestatori d'opera e terzi in genere.

La SdS procederà a verifiche periodiche sulle modalità di svolgimento delle attività dei partner, portandone gli esiti a conoscenza di quest'ultimi.

Art. 5 – Risorse messe a disposizione dalle parti

Per realizzare gli interventi di cui alle finalità e agli obiettivi del progetto, i soggetti partner mettono a disposizione le risorse tecniche, logistiche e strumentali (attrezzature e mezzi), umane proprie (personale dipendente, volontario e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo), e finanziarie come individuate nel Piano Operativo e Budget di Progetto allegati.

La SdS, quale ente procedente, metterà a disposizione del partenariato un contributo massimo da erogare pari a € 27.940,00 da utilizzare quale rimborso a copertura delle spese.

La SdS, durante la vigenza della convenzione e in accordo con i soggetti partner, si riserva la possibilità di rimodulare, per ciascun ambito, la somma sopra prevista e di ripartire diversamente fra le varie attività oggetto di coprogettazione il finanziamento complessivo.

Si precisa che l'importo corrispondente alle risorse, a vario titolo, messe a disposizione dalla SdS, costituisce il massimo importo erogabile e deve, pertanto, intendersi comprensiva di tutti gli oneri fiscali (IVA ecc...).

Art. 6 – Contributo per spese sostenute

Il rimborso massimo delle spese effettivamente sostenute e documentate a carico del finanziamento della SdS è pari a € 27.924,00.

Costituiscono macro-voci di spesa rimborsabili:

- a) spese di funzionamento e di gestione (costi diretti);
- b) spese relative alle risorse umane (costi diretti).

Art. 7 – Indicazioni di carattere generale sull'ammissibilità delle spese

In generale, per essere ammissibile¹ ogni voce di spesa deve essere necessaria e pertinente, per natura

¹ Con riferimento all'ammissibilità e la rendicontazione delle spese e dei costi sostenuti, si veda, ove compatibili, la Circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli artt. 55-57 del decreto legislativo n. 117/2017.

e importo, alle linee di azione definite dall'art. 1 dell'Avviso, approvato con il decreto SdS n. 142/2024, al Piano Operativo e al Budget di progetto.

Ogni spesa relativa ai costi diretti di cui ai punti a) e b) dell'art. 6 deve essere inoltre:

- *effettiva*, tutte le spese devono essere realmente pagate;
- *comprovabile*, la documentazione relativa a ogni singola spesa inserita nel rendiconto deve essere conservata in originale. La spesa deve essere giustificata da apposita documentazione: da appositi documenti fiscali (es. fatture, buste paga, ricevute, ecc.) o da documenti contabili di valore probatorio equivalente inerenti alla specifica natura della spesa (es. copia dei bonifici);
- *tracciabile*, l'avvenuto pagamento di ciascuna spesa deve essere comprovato da documentazione idonea a garantirne la tracciabilità, pertanto i pagamenti effettuati attraverso bonifico, carta di debito/credito o assegno, dovranno essere accompagnati da contabili bancarie riconducibili all'ente e alla spesa sostenuta e, ove necessario, anche da copia dell'estratto conto cartaceo o elettronico. In caso di pagamenti con assegno deve necessariamente esserne conservata una copia. L'uso del contante è ammesso nei limiti previsti della normativa vigente;
- *contabilizzata*, la spesa, per essere ammissibile, deve aver dato luogo a adeguate registrazioni nella contabilità del soggetto partner.

Art. 8 – Macro-voci e rendicontazione delle attività

Durante la vigenza del rapporto convenzionale il rimborso sarà erogato a seguito di presentazione, a cadenza trimestrale, di una relazione sottoscritta ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000. Tale relazione dovrà essere trasmessa via PEC all'indirizzo direzione.sds-nordovest@postacert.toscana.it, inserendo nell'oggetto “ **Sportelli di ascolto e orientamento e promozione per l'implementazione del centro per le famiglie “Impronte” - Relazione trimestrale**”.

Per ciascuna macro-voce di cui all'art. 6, si indicano di seguito le tipologie di spese ammissibili:

a) Costi diretti - Spese relative alle risorse umane

A titolo esemplificativo possono essere inserite le spese per il personale – comprende la spesa sostenuta sia per il personale in organico a tempo indeterminato e/o determinato sia per eventuali soggetti con i quali siano instaurate altre tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente (es. soggetti con forme di lavoro parasubordinato e i rimborsi spesa e spese di assicurazione per il personale volontario ai sensi, rispettivamente, degli artt. 17 e 18 del decreto legislativo n. 117/2017).

Documentazione di spesa	Buste paga/cedolini, documentazione di avvenuto pagamento delle retribuzioni, modelli F24 per il versamento delle ritenute fiscali e contributi sociali e relativa documentazione di pagamento, ecc.
-------------------------	--

b) Costi diretti - Spese di funzionamento e di gestione

Sono riconducibili a questa voce le spese sostenute per l'organizzazione e per le azioni volte alla valorizzazione del legame con il territorio approvate nel Piano Operativo (ivi comprese spese per acquisto servizi strumentali, noleggio di attrezzature, strumentazioni tecniche, spese per attività di comunicazione, locali, ecc.);

Documentazione di spesa	Fatture, scontrini ecc., nonché documentazione comprovante l'avvenuto pagamento.
-------------------------	--

Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari

I soggetti partner sono vincolati all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione della presente convenzione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, e ss.mm.ii., e al rispetto di tutte le disposizioni e obblighi in essa contenuti. Ai sensi della legge n. 136/2010, e ss.mm.ii., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione della presente convenzione. I soggetti partner si impegnano ad impiegare un conto corrente dedicato nonché ad inserire i codici CIG e CUP indicati nella presente convenzione nella causale.

Art. 10 - Prevenzione della corruzione e trasparenza

Le parti si impegnano al rispetto della normativa nazionale sulla prevenzione della corruzione e trasparenza (legge n. 190/2012, e successivi decreti attuativi, in particolare il DPR n. 62/2013 e il decreto legislativo n. 33/2013), e nello specifico al rispetto dei rispettivi Piani triennali per la prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità, applicabili per la parte di specifica competenza e messi a disposizione sui siti istituzionali, sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 11 – Assicurazione

I soggetti partner saranno esclusivi responsabili per danni a persone e cose che si verifichino nell'espletamento delle attività della presente convenzione, nei riguardi di tutti i destinatari del

Progetto, di tutto il personale impiegato nelle attività e di terzi. I soggetti partner si impegnano a trasmettere all'SdS, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, le polizze assicurative a garanzia dei suddetti danni con adeguati massimali e coperture.

Art. 12 - Tutela dei lavoratori

I soggetti partner sono obbligati ad erogare le prestazioni oggetto della presente convenzione nel rispetto delle norme vigenti inerenti alla tutela retributiva, previdenziale e assicurativa dei lavoratori, ivi comprese quelle relative alla regolarità contributiva e alla tenuta del libro unico del lavoro.

E' fatto obbligo ai soggetti partner di essere in regola con la normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di attenersi scrupolosamente alle norme del Testo Unico sulla sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81/08, e ss.mm.ii.

Art. 13 - Vigilanza e controllo

I soggetti partner sono tenuti a consentire il libero accesso agli operatori della SdS aventi titolo in tutti i locali messi a disposizione dal soggetto partner e alla documentazione eventualmente necessaria. Gli stessi sono autorizzati allo svolgimento delle attività finalizzate ai controlli e alle verifiche previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.

Art. 14 – Inadempimenti e risoluzione

La presente convenzione può essere oggetto di risoluzione da parte della SdS qualora siano evidenziate gravi carenze gestionali, tecniche, amministrative, contabili e che riguardino le coperture assicurative previste dall'art. 18 del decreto legislativo n.117/2017 ovvero per inadempienza grave da parte di ciascun soggetto partner .

La risoluzione è senza oneri a carico della SdS, se non quelli derivati dall'erogazione del rimborso ridotto proporzionalmente alla minor durata del periodo di attuazione del progetto.

Art. 15 – Revoca

La SdS ha facoltà di revocare la presente convenzione in qualsiasi momento, con comunicazione trasmessa via PEC per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.alora venissero meno i requisiti necessari a svolgere le attività oggetto della presente convenzione, i soggetti partner possono chiederne la rescissione con comunicazione motivata e anticipata di almeno 90 giorni rispetto alla data di fine rapporto.

In entrambi i casi, la SdS riconoscerà ai soggetti partner l'erogazione del contributo a copertura delle spese fino a quel momento sostenute.

Art. 16 – Trattamento dei dati

Tutti i soggetti sottoscrittori della presente, nonché le altre parti che dovessero essere interessate e coinvolte nell'effettiva erogazione dei servizi e delle prestazioni in oggetto, sono tenute al rispetto della normativa sulla privacy, con particolare riguardo a quanto prescritto e richiesto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e ss.mm.ii. (per quanto applicabile), dal Regolamento comunitario UE/679/2016 e dalla futura normativa nazionale di attuazione del Regolamento citato.

Con separato atto, la SdS nomina formalmente ciascun soggetto partner quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali in esecuzione della presente convenzione ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE/679/2016.

I soggetti partner si obbligano ad accettare la suddetta nomina secondo il modello (Allegato n. 3) e le clausole predisposte dalla SdS.

I soggetti partner saranno responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative al contratto in oggetto e si impegna a far rispettare i medesimi obblighi.

Titolare del trattamento è:

Società della Salute Fiorentina Nord

Via Gramsci 561, Sesto Fiorentino (Fi)

Codice Fiscale/Partita iva

PEC direzione.sds-nordovest@postacert.toscana.it

Art. 17 - Norme generali, clausola compromissoria, foro competente

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente contratto si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente accordo. Per tutto quanto non previsto le parti fanno riferimento alla legislazione e regolamentazione in materia.

Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione dell'accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

Art. 18 - Responsabili dell'accordo

Le parti individuano quali propri responsabili dell'accordo:

- a) per la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest: il Responsabile del Procedimento ai sensi della legge n. 241/1990: il Direttore, dott. Andrea Francalanci;
- b) per i soggetti partner:
- **Associazione Le Case odv**, il legale rappresentante Ugo Biggeri,
 - **Gefyra – Il ponte dei bambini aps**, il legale rappresentante Chiara Gattolin,
 - **Il binario gian gruppo italiano amici della natura aps**, il legale rappresentante Marco Focacci,
 - **Macramè scs**, il legale rappresentante Alessandro Guarducci,
 - **Querce in fiore aps**, il legale rappresentante Marco Ulivi,
 - **Sale in zucca aps**, il legale rappresentante Barbara Zoppi,
 - **La Melagrana aps**, il legale rappresentante Stefano Vannini,
 - **Consorzio Martin Luther King**, il legale rappresentante Andrea Malpezzi.

Art. 19 - Sottoscrizioni

In base all'articolo 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990 (*"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*) il presente atto è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 82/2005 (*"Codice dell'amministrazione digitale"*).

Art. 20 - Disposizioni finali

La presente convenzione è da intendersi impegnativa per i soggetti partner e per la SdS dal momento della sua sottoscrizione ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

L'imposta e le spese inerenti e conseguenti alla sua registrazione nei termini di legge sono interamente a carico della parte che ne avrà richiesto la registrazione stessa.

Allegati:

1. Piano Operativo e Budget di progetto
2. Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell'Art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

Letto, approvato e sottoscritto

Sesto Fiorentino, data dell'ultima sottoscrizione digitale

PER LA SOCIETÀ DELLA SALUTE FIORENTINA NORD OVEST,

il Direttore Andrea Francalanci _____

ASSOCIAZIONE LE CASE ODV, legale rappresentante Ugo Biggeri, _____

GEFYRA – IL PONTE DEI BAMBINI APS, legale rappresentante Chiara Gattolin, _____

IL BINARIO GIAN GRUPPO ITALIANO AMICI DELLA NATURA APS, legale rappresentante Marco

Focacci, _____

MACRAMÈ SCS, legale rappresentante Alessandro Guarducci, _____

QUERCE IN FIORE APS, legale rappresentante Marco Ulivi, _____

SALE IN ZUCCA APS, legale rappresentante Barbara Zoppi, _____

LA MELAGRANA APS, legale rappresentante Stefano Vannini, _____

CONSORZIO MARTIN LUTHER KING, legale rappresentante Andrea Malpezzi, _____